

*In vigore in via obbligatoria e definitiva la comunicazione valida per Entrate, Inail, Inps e Cciaa*

# ComUnica, da oggi si fa sul serio

## *Snellite le procedure relative a nascita o variazioni d'impresa*

**DI FEDERICO GAVIOLI**

**E**ntra finalmente in vigore a titolo definitivo la comunicazione unica di inizio attività. Dopo un lungo percorso iniziato nel 2007 con l'articolo 9 del dl n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007, fino alla proroga contenuta nella legge n. 102/2009 che ha previsto una fase transitoria della durata di sei mesi a partire dal 1° ottobre 2009, a far data dal 1° aprile 2010 entra a regime la fase definitiva di questa importante semplificazione amministrativa. Lo scopo della comunicazione unica è quello di effettuare con un'unica pratica un insieme di adempimenti; lo sbandierato termine coniato dal legislatore «impresa in un giorno» sembra quindi ormai imminente.

Con la sola comunicazione unica si avranno semplificazioni che prima prevedevano dichiarazioni specifiche; con un unico procedimento si potranno effettuare l'inizio di

attività e le eventuali variazioni e cessazioni della stessa e tutti gli adempimenti previsti per l'avvio d'impresa ai fini fiscali previdenziali, assistenziali. Prima dell'entrata a regime di ComUnica, in linea generale, le imprese o i loro intermediari devono assolvere, infatti, i diversi obblighi che riguardano l'Agenzia delle entrate, l'Inail, l'Inps e le camere di commercio.

L'avvio di un'impresa necessita infatti di:

- richiesta del codice fiscale e della partita Iva, all'Agenzia delle entrate;
- apertura di una posizione assicurativa presso l'Inail;
- iscrizione all'Inps dei dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.

Finora tali obblighi venivano assolti con procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) vi erano, inoltre, diversi si-

stemi di trasmissione: moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax e presentazioni allo sportello.

Con il dm 2 novembre 2007, sostituito con una versione più recente contenuta nel dm 19/11/2009, è stato approvato il modello di comunicazione unica, da presentare, telematicamente o su supporto informatico, al Registro delle imprese, che permette alle imprese o ai loro intermediari di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'avvio dell'attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, compresa l'attribuzione del codice fiscale e della partita Iva.

Sotto il profilo operativo, molto sinteticamente, si rileva che è previsto l'utilizzo di un software, rilasciato gratuitamente agli interessati (denominato «ComUnica Impresa»), a seguito della cui compilazione il soggetto procede all'inoltro dei dati occorrenti, mediante posta elettronica certificata e con utilizzo della firma digitale,

al competente Ufficio del registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio.

Tale organismo, a sua volta, provvede al successivo inoltro della richiesta agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, Inps, Inail), per poi spedire all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa, la ricevuta di protocollo e la ricevuta della comunicazione unica, valida per l'avvio dell'impresa. Nei successivi cinque giorni, poi, la Camera di commercio comunica, all'indirizzo Pec dell'impresa l'iscrizione nel registro, mentre, a loro volta, entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, i singoli enti comunicano, tanto

all'impresa richiedente che al registro delle imprese, i rispettivi esiti delle richieste loro pervenute. La ricevuta della comunicazione unica costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività di impresa.

Va osservato, infine, che rispetto a quanto previsto dall'articolo 2196 del codice civile che prevede l'iscrizione al registro delle imprese entro i trenta giorni dall'avvio dell'attività, con le nuove disposizioni non è più possibile iniziare l'attività prima di aver presentato la comunicazione unica e, quindi, aver provveduto all'iscrizione al registro imprese.